

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1455 e 1344-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TANGA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1,
concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto
di Napoli (n. 1455)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro dei Lavori Pubblici
e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1974

Costituzione del Consorzio del porto di Napoli (n. 1344)

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, ABENANTE, PAPA, VALENZA, LUGNANO,
SEMA, MADERCHI, SGHERRI, CAVALLI e MINGOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1973

Comunicata alla Presidenza il 5 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 11 gennaio 1973, n. 1, disciplina la riorganizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, istituito con l'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, e prorogato con successive leggi.

In particolare, esso prevede l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli, in luogo dell'originario Ente autonomo, attesa la sussistente necessità di unificare le funzioni tecniche e amministrative, di direzione, di propulsione e di coordinamento, non soltanto del porto di Napoli, ma anche dei porti minori ad esso adiacenti, per validi criteri di efficiente funzionalità, in aderenza alla realtà economico-produttiva dell'*hinterland* napoletano.

Nella strutturazione organizzativa del previsto nuovo Ente è accentuata la funzione imprenditoriale, con un ordinamento capace di adeguata operatività, in considerazione del fatto che la rapidità dell'azione in tutti i campi interessanti le attività portuali è elemento determinante non solo per lo sviluppo del settore, ma anche per il mantenimento di posizioni competitive.

L'articolazione normativa del provvedimento è così composta:

Articolo 1. - Viene definito il carattere del Consorzio quale ente pubblico economico, attese le intrinseche finalità istituzionali, a differenza della normativa di cui alla legge 6 maggio 1940, n. 500, che qualificava l'Ente come istituto di diritto pubblico.

È inoltre stabilita la delimitazione della circoscrizione tra la località denominata Capo Miseno a nord-ovest e il porto di Castellammare di Stabia a sud-est.

Articolo 2. - Viene esplicitato il fine dell'Ente, che è quello di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione, al loro miglioramento e allo sviluppo del traffico, mediante una impostazione organica ed efficiente dei vari compiti.

Particolare rilievo assume lo studio, la promozione e l'adozione — d'intesa con gli Enti locali interessati e nel quadro della pro-

grammazione nazionale e regionale — dei provvedimenti e delle iniziative per lo sviluppo commerciale ed industriale, in un contesto globale nel quale vengono considerate le esigenze dell'entroterra.

In particolare, il Consorzio attuerà ricerche di mercato e promuoverà interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici e per agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione; promuoverà il coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi riguardanti il traffico portuale e le categorie economiche operanti nell'ambito portuale; raccoglierà, elaborerà e pubblicherà dati e notizie concernenti la vita e il movimento economico dei porti interessati.

Il nuovo assetto normativo prevede anche il compito di promuovere il miglioramento e lo sviluppo del traffico portuale in generale, nel quadro di un sistema di trasporti integrati, marittimi e terrestri. Sotto tale riguardo — in considerazione del grave ed eccezionale fenomeno in atto di permanente congestione che pregiudica seriamente le indispensabili condizioni di normalità delle comunicazioni viarie con negativi riflessi sulla vita economica, anche dello stesso Consorzio — il relatore si riserva di sottoporre all'attenzione dei colleghi una modifica del punto 5), nel senso di prescrivere l'elaborazione, con procedura rapida, di un apposito piano di adeguamento funzionale del sistema viario del retroterra urbano.

Sono poi indicate norme inerenti alla gestione amministrativa dell'Ente, atte ad assicurare funzionalità ed efficienza ai servizi. Viene precisato, infine, che è escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, di polizia giudiziaria, di giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonchè i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Articolo 3. - Vengono specificati gli Enti consorziati (Stato, Regione Campania, pro-

vince di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, Comuni di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, Camere di commercio di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, Comuni della circoscrizione del consorzio, nonchè, a titolo volontario, i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, capoluoghi di province, Camere di commercio e altri enti pubblici del Mezzogiorno).

Articolo 4. - Vengono specificate le entrate consistenti in contributi eventuali dello Stato, da disporre con legge, contributi degli enti consorziati, proventi derivanti dalla gestione di beni e di servizi, diritti ed introiti vari.

Il Consorzio ha inoltre potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione, destinato al funzionamento degli Uffici del lavoro portuale.

Il Consorzio ha inoltre potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione, destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Articolo 5 - Vengono specificati gli organi del Consorzio: Presidente, Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti.

Articoli 6-14. - Vengono indicati i compiti dei vari organi, ponendosi i presupposti per un efficiente funzionamento del Consorzio, sulla base di criteri di costante operatività.

Articolo 15. - È prevista la nomina di un direttore generale, il quale partecipa con voto consultivo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Articoli 16-22. - Vengono dettate norme sui compensi degli organi del consorzio, sul personale, sulla consegna dei beni di proprietà dello Stato, sulle ispezioni, sullo scioglimento dell'amministrazione, sulla successione del consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli.

Articolo 23. - Viene stabilito che entro un anno, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, sarà emanato il regolamento di esecuzione, che disciplinerà anche l'esercizio delle attribuzioni consortili nei porti di Castellammare di Stabia, di Torre del Greco, di Torre Annunziata, Portici, Pozzuoli e Baia.

* * *

In definitiva, la struttura organizzativa prevista per il nuovo ente è garanzia di una efficiente gestione economica in ordine alla promozione delle attività istituzionali, con conseguenti riflessi positivi sull'economia dell'intero Mezzogiorno.

Si propone, pertanto, la conversione in legge del decreto-legge di cui al disegno di legge n. 1455, con assorbimento del disegno di legge n. 1344, di iniziativa dei senatori Ferma-riello ed altri.

TANGA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

30 gennaio 1974

La Commissione, esaminati i due disegni di legge in titolo, dichiara di esprimere parere favorevole, invitando peraltro la Commissione ad esaminare la possibilità di assicurare una più ampia partecipazione degli enti locali rispetto agli organi ministeriali negli organi deliberanti dell'Ente (specie il Consiglio direttivo) e che venga meglio definita la parte finanziaria prevedendo la dotazione di un fondo, tenuto anche conto della coattività del Consorzio.

BARRA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

23 gennaio 1974

La Commissione bilancio e programmazione, esaminati congiuntamente i due disegni di legge, comunica di esprimere parere favorevole su entrambi, facendo peraltro presente che tale parere deve essere inteso, per quanto concerne il disegno di legge n. 1344, nei limiti di spesa previsti dal disegno di legge n. 1455.

COLELLA

DISEGNO DI LEGGE n. 1455

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 12 gennaio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere all'istituzione di un nuovo ente portuale, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, la cui durata è scaduta il 31 dicembre 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile;

DECRETA

Art. 1

(Costituzione, sede, circoscrizione)

È istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Ha sede legale ed amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione è costituita dagli ambiti portuali compresi tra la località denominata Capo Miseno a nord-ovest ed il porto di Castellammare di Stabia incluso a sud-est, determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

In relazione alle esigenze dei traffici ed alla espansione delle attività portuali, la circoscrizione consortile potrà essere modificata su proposta del Consorzio con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la regione Campania.

Art. 2

(Fini e compiti)

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

5) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

6) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi saranno sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che, per l'esame tecnico-amministrativo dei relativi atti, disporranno ciascuna di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati. Comunque l'approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate più amministrazioni, non potrà ritardare oltre i 180 giorni;

7) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la Regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere stesse. A tal fine le opere relative saranno regolate con il regime previsto per l'attuale circoscrizione del porto di Napoli;

8) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari, e al servizio idrico;

9) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed all'esecuzione delle prestazioni accessorie connesse. Le relative spese, poste a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, saranno determinate convenzionalmente, in relazione all'entità dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse. La convenzione dovrà stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio.

All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 19, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché delle leggi in materia doganale.

Dovrà essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);

11) regolamentare ogni prestazione d'opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile, in esplicitazione anche delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli o delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

12) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio per il carico, lo scarico ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

13) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, per il cui espletamento sarà corrisposto un contributo annuale dal Ministero dei lavori pubblici o dalla Regione nella misura da questi riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;

14) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario e dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana;

- 15) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;
- 16) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;
- 17) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;
- 18) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi di segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Art. 3

(Enti consorziati)

Partecipano al Consorzio:

- lo Stato;
- la regione Campania;
- la provincia di Napoli;
- il comune di Napoli;
- la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;
- le province di Caserta, Avellino, Benevento;
- i comuni di Caserta, Avellino, Benevento;
- le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Caserta, Avellino, Benevento;
- i comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia.

Partecipano inoltre al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Possono partecipare al Consorzio i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma è disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita l'Assemblea del Consorzio.

Art. 4

(Disponibilità finanziaria)

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2 il Consorzio dispone:

- a) dei contributi dello Stato eventualmente disposti con legge;
- b) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'Assemblea del Consorzio;
- c) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai nn. 7, 9 e 13 dell'articolo 2; e degli altri contributi che fossero deliberati

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione dei detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri già devolute all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23, 30 e 48 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite per lo stesso porto la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la metà della tassa sui passeggeri non spettante allo Stato;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Art. 5

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

(Presidente, Vice-Presidente)

Il Presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Vice-Presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il Presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

Presso la Presidenza è costituito un ufficio composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente e dai segretari dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Le funzioni dell'Ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione del presente decreto.

Art. 7

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.

Il Presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

Il Presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale o ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del Presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dall'autorità marittima.

Art. 8

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea, oltre al Presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

- 1) il direttore marittimo di Napoli;
- 2) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 3) il capo della Circostrizione doganale di Napoli;
- 4) l'intendente di finanza di Napoli;
- 5) il direttore del Compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato;
- 6) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli;

7-8-9-10-11-12) un rappresentante per ognuno dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica, delle finanze e dei trasporti ed aviazione civile.

b) in rappresentanza della Regione:

- 13) il presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

c) in rappresentanza degli enti locali;

- 14) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli o un suo delegato;
- 15) il sindaco di Napoli o un suo delegato;
- 16) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli o un suo delegato;

17-18-19) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Avellino, Caserta e Benevento o loro delegati;

20-21-22) i sindaci di Avellino, Caserta e Benevento o loro delegati;

23-24-25) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, Caserta, Benevento, o loro delegati;

26-27-28-29-30-31) i sindaci dei comuni di Bacoli, Pozzuoli, Portici, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata o loro delegati.

d) in rappresentanza degli operatori:

32-33-34-35-36-37-38-39) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari;

e) in rappresentanza dei lavoratori:

40-41-42-43-44-45-46-47-48) sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori portuali, di cui tre del porto di Napoli; due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti e un rappresentante della gente di mare;

49) un rappresentante del personale del Consorzio.

Fanno altresì parte dell'Assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 3.

I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono nominati in base a terne presentate per ciascuno di essi dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le organizzazioni che non presentano le proprie terne entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministero della marina mercantile si intendono rinunciatarie.

Non possono essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro il Consorzio.

Non possono parimenti essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera d) del presente articolo e coloro che siano dipendenti dal Consorzio ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera e).

Art. 9

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui alla lettera b) dell'articolo 4;

e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonché sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

f) delibera sull'assunzione diretta di servizi portuali;

g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'Assemblea e nel Consiglio direttivo, l'Assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del Consiglio direttivo.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto, oltre che dal Presidente del Consorzio, da:

a) in rappresentanza dello Stato:

- 1) il direttore marittimo di Napoli — Vice-Presidente del Consorzio;
- 2) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 3) il capo della Circostrizione doganale di Napoli;
- 4-5) i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro;
- 6) il direttore del Compartimento di Napoli delle Ferrovie dello Stato.

b) in rappresentanza della regione Campania:

- 7) il rappresentante della Regione;

c) in rappresentanza degli enti locali:

- 8) il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Napoli;
- 9) il rappresentante del comune di Napoli;
- 10) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli;

d) in rappresentanza degli operatori:

11-12) due dei rappresentanti in seno all'Assemblea delle categorie di cui alla lettera d) dell'articolo 8, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

e) in rappresentanza dei lavoratori:

13-14) uno dei rappresentanti in seno all'Assemblea dei lavoratori portuali e uno di quelli delle altre categorie dei lavoratori indicate alla lettera e) dell'articolo 8, eletti a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e comunque di almeno un rappresentante di ciascuna delle categorie indicate alle lettere a), b), c), d) ed e).

L'assenza non giustificata a due sedute consecutive costituisce motivo di decadenza, salvo che per coloro che sono nominati in ragione del loro ufficio.

Art. 11

(Funzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo:

- 1) predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'Assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;
- 2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;
- 3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;
- 4) predisporre i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;
- 5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'Assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;
- 6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;
- 7) predisporre i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonché i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;
- 8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;
- 9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;
- 10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;
- 11) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- 12) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;
- 13) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuiti al Consorzio;
- 15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;
- 16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'articolo 4;
- 17) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;
- 18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;
- 19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 15 dell'articolo 2;
- 20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al Consiglio direttivo.

Art. 12

(Atti soggetti a controllo)

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni della Assemblea del Consorzio e quelle del Consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore ai 15 anni ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Il Presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copie delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di esse.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonché gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'articolo 2, n. 6).

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

Art. 13

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi Ministri.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare controlla la gestione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del Collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'Assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del Collegio stesso.

Art. 14

(Durata delle cariche)

Il Presidente e i componenti non di diritto dell'Assemblea ed i membri del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 15

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli bandito dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Art. 16

(Compensi degli organi consortili)

Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al Presidente, al Vice-Presidente ed ai membri del Collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali, nonché la misura del compenso annuo ai segretari dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sono determinate dal Ministero della marina mercantile.

Art. 17

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno, ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo.

L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Art. 18

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza, di tutto il personale, compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Per i servizi gestiti in regime di appalto e che saranno assunti direttamente dal Consorzio, il personale, che, dai registri degli Uffici del lavoro, risulti stabilmente adibito ai detti servizi alla data del 30 novembre 1973, sarà inquadrato nel personale del Consorzio con qualifica corrispondente alle mansioni espletate alla data predetta.

Le norme transitorie del regolamento organico determineranno l'inquadramento e il relativo trattamento economico, facendo salvi i diritti precedentemente acquisiti.

Per lo svolgimento dei compiti di istituto, il Consorzio si avvale anche, in via temporanea o continuativa, nel limite fissato nel regolamento di esecuzione del presente decreto, di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello.

Art. 19

(Consegna di beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Col provvedimento del Ministro della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile non comprese negli ambiti portuali di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Art. 20

(Ispezioni)

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e previo accordo, in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Art. 21

(Scioglimento dell'amministrazione)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dal presente decreto o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potrà superare i 6 mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 22

(Successione del Consorzio all'Ente autonomo del porto di Napoli)

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974 le attività e le passività dell'Ente autonomo del porto di Napoli, scaduto il 31 dicembre 1973, sono attribuite al Consorzio.

Entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio provvede alla revisione delle concessioni e degli appalti stipulati dal cessato Ente autonomo, verificandone la rispondenza alle nuove esigenze delle attività portuali.

La revisione degli atti e dei contratti di cui al comma precedente è adottata con deliberazione del Consiglio direttivo, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici vigenti.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio prevista dal presente decreto, i poteri del Presidente, dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sono esercitati da un Commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile sentito il Consiglio dei Ministri, e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 23

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti e dell'aviazione civile, sarà emanato il regolamento di esecuzione del presente decreto.

Il regolamento disciplinerà anche l'esercizio delle attribuzioni consortili nei porti di Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Torre Annunziata, Portici, Pozzuoli e Baia.

Art. 24

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1974

LEONE

RUMOR - PIERACCINI - LA MALFA -
COLOMBO - GIOLITTI - LAURICELLA -
PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DISEGNO DI LEGGE n. 1344**Art. 1.***(Costituzione, sede, circoscrizione)*

È istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli, in sostituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli costituito con legge 6 maggio 1940, n. 500.

Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica, ha sede legale e amministrativa in Napoli e la sua circoscrizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinata dal Ministero della marina mercantile d'intesa con la regione Campania.

Al Consorzio potranno altresì aderire i comuni della regione Campania che ne faranno richiesta.

Art. 2.*(Fini e compiti)*

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio di tutte le attività portuali della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo economico dell'entroterra in relazione ai detti traffici.

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti

il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento di detti porti;

5) elaborare e proporre:

a) il piano di destinazione e di uso delle aree, nonché il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base al piano nazionale dei porti ed in armonia con il programma regionale di sviluppo e con i piani urbanistici territoriali, indicando la priorità d'attuazione delle nuove opere e degli impianti;

b) i progetti di massima ed esecutivi per le opere, le forniture e gli impianti nuovi e per la manutenzione di quelli esistenti nei porti della circoscrizione consortile.

I piani ed i progetti di cui sopra che comportino spese superiori a lire 500 milioni saranno sottoposti alle approvazioni previste dalle vigenti leggi in materia di opere pubbliche portuali;

6) provvedere alla esecuzione e alla manutenzione delle opere, degli impianti ed ai trezzature portuali;

7) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale;

8) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 20, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone la utilizzazione da parte di terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Gli atti di concessione aventi durata superiore ai quindici anni devono essere approvati con decreto del Ministro della marina mercantile o della regione Campania in rapporto alle loro competenze;

9) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscri-

zione consortile, in esplicazione delle funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli uffici del lavoro portuale, dei comandanti di porto e del direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti;

10) gestire i mezzi meccanici per il carico, lo scarico, ed il movimento in genere delle merci e le stazioni marittime per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, nonchè i magazzini generali e quelli per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, con l'osservanza delle leggi doganali ed eventualmente altri servizi di interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

11) provvedere mediante gestione diretta ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione dei porti della circoscrizione consortile;

12) determinare le tariffe di tutti i servizi e prestazioni di opere di cui ai precedenti punti;

13) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea che siano state concordate con le amministrazioni medesime, nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

14) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

15) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari, garantiti dagli enti consorziati;

16) procedere alla revisione delle concessioni e degli appalti in atto all'entrata in vigore della presente legge allo scopo di armonizzarli con le finalità pubbliche delle attività portuali;

17) provvedere a quanto altro, non specificatamente indicato sotto i numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari d'aria, di terra e di mare, i servizi di pilotaggio e di rimorchio, la poli-

zia giudiziaria e la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonchè i servizi di polizia, di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

Art. 3

(Enti consorziati)

Partecipano al Consorzio:

lo Stato;

la regione Campania;

la Provincia;

i Comuni facenti parte della circoscrizione del Consorzio nonchè tutti gli altri Comuni che avranno fatto richiesta di adesione al Consorzio ai sensi dell'articolo 1 della presente legge;

la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli;

il Banco di Napoli.

Possono partecipare, altresì, al Consorzio altre regioni, province, comuni capoluogo di province, consorzi e nuclei per le aree di sviluppo industriale, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma ha luogo su richiesta dell'ente interessato, accettata con deliberazione dell'assemblea del Consorzio.

Art. 4.

(Disponibilità finanziarie)

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2, il Consorzio dispone:

a) dei contributi dello Stato eventualmente stabiliti con legge. Per il primo quinquennio tale contributo è fissato nella misura di lire 3 miliardi annue;

b) dei contributi degli altri enti consorziati; tali contributi verranno stabiliti dai rispettivi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio.

Per quanto riguarda gli enti locali chiamati a concorrere, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e successive modificazioni, alle spese per i porti della circoscrizione consortile, quanto disposto dal suddetto regio decreto e dalle successive modificazioni è abrogato;

c) dei contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

d) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

e) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazioni ed altre documentazioni rilasciate dal Consorzio;

f) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato e in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio.

Fino alla data di applicazione di detti diritti sarà devoluta al Consorzio la tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri devoluta all'Ente autonomo del porto di Napoli ai sensi degli articoli 23 e 30 della legge 9 febbraio 1963, n. 82. Successivamente a tale data sono abolite, per lo stesso porto, la predetta tassa supplementare di ancoraggio e la tassa sui passeggeri;

g) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti, obbligazioni o da qualsiasi altra operazione bancaria;

h) delle somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali del Consorzio e di quelli dello Stato ad esso consegnati che non siano ulteriormente destinabili ad uso pubblico negli ambiti portuali;

i) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

l) dei beni e delle somme che pervenissero al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale;

m) dei fondi stanziati dal Ministero dei lavori pubblici a qualsiasi titolo e con qualsiasi legge per il potenziamento dei porti;

n) dei fondi stanziati per i porti consortili dalla Cassa per il Mezzogiorno; dei fondi assegnati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 4 luglio 1967, n. 596;

o) di ogni altro contributo statale, regionale o di qualsiasi ente, stabilito da nuove leggi e provvidenze.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previsto dall'articolo 1279 del Codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

Art. 5.

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- il presidente;
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori.

Art. 6.

(Presidente e vice presidente)

Il presidente del Consorzio è eletto dalla assemblea. L'elezione ha luogo con la presenza dei due terzi dei componenti dell'assemblea ed a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora l'esito della votazione risulti infruttuoso per due scrutini, si procede ad una terza votazione a distanza di non meno di 24 ore, per la quale è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e la maggioranza semplice dei voti.

Il Consorzio ha due Vice presidenti eletti fra i membri delle categorie di cui ai punti 10) e 11) dell'articolo 8 con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

(Funzioni del presidente)

Il presidente è il capo dell'amministrazione autonoma consortile ed è responsabile del buon andamento di essa.

Rappresenta legalmente il Consorzio; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli altri oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza dei predetti organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno potrà far intervenire alle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, con voto consultivo, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale. Potrà anche costituire speciali commissioni di esperti per lo studio di particolari questioni, fissandone, di volta in volta, la composizione ed i compiti.

Il Presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonchè le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nello interesse del Consorzio.

Il Presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci o di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del Presidente si applicano le disposizioni penali e processuali contenute nel codice della navigazione e successive modificazioni.

Art. 8.

(Assemblea)

Fanno parte dell'assemblea:

- 1) il presidente;
- 2) il direttore marittimo di Napoli;
- 3) il capo dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli;
- 4) un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 5) tre rappresentanti per ogni Regione, facente parte del Consorzio, eletti dall'assemblea regionale, con voto limitato a due;
- 6) un rappresentante per ciascuno dei comuni e delle province che partecipano al Consorzio;
- 7) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che partecipano al Consorzio;
- 8) un rappresentante per ciascuno degli altri enti pubblici consorziati;
- 9) un rappresentante del Banco di Napoli;
- 10) tre rappresentanti della categoria degli industriali di cui uno delle piccole imprese ed uno per ciascuna delle categorie dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri e degli agenti marittimi designati dalle rispettive organizzazioni;
- 11) nove rappresentanti dei lavoratori portuali, marittimi, dipendenti del Consorzio, addetti alle attività industriali e ai servizi portuali, designati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative;

Si intendono rinunciatarie le organizzazioni che non presentano la propria segnalazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito che a tale fine viene rivolto dalla regione Campania.

Non possono essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizio contro il Consorzio.

Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse colo-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro che siano dipendenti del Consorzio, ad eccezione dei rappresentanti di cui al numero 11) e coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui al numero 10).

Art. 9.

(Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale della amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi nonchè le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonchè sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da disporre agli enti consorziati, di cui alla lettera b) dell'articolo 4;

e) delibera sui piani di massima e sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredi portuali, nonchè sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti;

f) delibera sull'assunzione diretta dei servizi portuali;

g) delibera il regolamento ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio ed i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni.

Art. 10.

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da:

- 1) il presidente del Consorzio;
- 2) i vice presidenti;
- 3) due rappresentanti della regione Campania;

4) due rappresentanti delle province aderenti di cui uno della provincia di Napoli;

5) due rappresentanti dei comuni aderenti di cui uno del comune di Napoli;

6) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

7) due rappresentanti dei lavoratori scelti tra quelli di cui al n. 11) dell'articolo 8;

8) due rappresentanti degli operatori scelti tra quelli di cui al n. 10) dell'articolo 8;

9) il capo del Genio civile opere marittime di Napoli.

Art. 11.

(Funzioni del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo:

1) predispose i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonchè le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale o delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispose i regolamenti ed i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea, alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica, nel termine di trenta giorni;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrari, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispose i piani di destinazione e di uso del territorio della circoscrizione con-

sortile, i piani regolatori dei porti della circoscrizione, i progetti di massima e quelli esecutivi di nuove opere e di nuovi arredi portuali e delibera sui progetti di manutenzione;

8) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, di competenza del Consorzio;

9) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

10) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

11) predispone i provvedimenti concernenti i mutui, i prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

12) delibera sui regolamenti e sulla tariffe relativi ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

13) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

14) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere o delle attrezzature di cui alla lettera f) dell'articolo 4;

15) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

16) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

17) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al numero 13) dell'articolo 2.

Art. 12.

(Atti soggetti a controllo)

Le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio e del consiglio direttivo sono soggette, per quanto riguarda la legittimità, all'approvazione del Ministero della marina mercan-

tile o della regione Campania in rapporto alle loro competenze.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile.

Le deliberazioni concernenti i progetti di massima ed esecutivi per le opere, le forniture e gli impianti nuovi e per la manutenzione di quelli esistenti nei porti della circoscrizione consortile sono approvati nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia di opere finanziate dallo Stato.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie, nonchè quelli concernenti il regolamento del personale ed il relativo trattamento economico sono approvate dal Ministero della marina mercantile.

Il presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copia delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla loro data.

Il Ministero della marina mercantile deve pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di venti giorni dal ricevimento di esse, trascorso il quale termine esse si ritengono approvate.

Art. 13.

(Collegio dei revisori)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, nonchè da due revisori ufficiali dei conti eletti dall'assemblea.

Detti funzionari debbono essere di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, od equiparata.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare, controlla la gestione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consuntivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua almeno ogni trimestre verifiche della cassa, dei lavori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questo ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti, nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti, dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, nè ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

Art. 14.

(Durata delle cariche)

I componenti dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri,

prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

Art. 15.

(Direttore generale)

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli cui possono accedere persone munite di laurea, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

Qualora due successivi concorsi non avessero esito, l'Assemblea può procedere per chiamata diretta.

Art. 16.

(Compensi degli organi consortili)

L'assemblea determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, ai vice presidenti ed ai membri del collegio dei revisori, nonchè la misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali.

Art. 17.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di aprile successivo. L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato all'eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscriverne nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

Art. 18.

(Personale del Consorzio)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di quiescenza, di tutto il personale compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dall'Ente autonomo del porto di Napoli e la definizione del relativo trattamento economico.

Allo studio ed alla compilazione dei progetti delle opere portuali dei porti della circoscrizione consortile, ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, il Consorzio può provvedere di norma con personale del Genio civile per le opere marittime posto temporaneamente a disposizione ed alla dipendenza del Consorzio in seguito a sua richiesta, e per il quale da esso verrà rimborsato alla competente amministrazione la spesa corrispondente, salvo la facoltà di avvalersi, in caso di comprovata necessità accertata dal consiglio direttivo del Consorzio, di altro personale tecnico.

Il Consorzio potrà avvalersi eccezionalmente e temporaneamente, per l'espletamento dei propri compiti di istituto, di funzionari statali o di ufficiali della capitaneria di porto presso di esso distaccati su richiesta del consiglio direttivo. Il trattamento economico di tale personale è a carico del Consorzio.

Art. 19.

(Trattamento tributario)

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti del Consorzio sono soggetti alle stesse norme che vigono

per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che il Consorzio contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente e persona per la costruzione di opere per arredi portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. Rimangono ferme le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 291, per quanto concerne le imposte di ricchezza mobile e sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

Art. 20.

(Consegna dei beni di proprietà dello Stato)

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Col provvedimento del Ministero della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1.

Qualora per l'esigenza dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre dei beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Art. 21.

(Scioglimento dell'amministrazione)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando richiamata all'osservan-

za di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persista nel violarli o quando, per altri motivi, dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto, su proposta del Ministro della marina mercantile d'intesa con la regione Campania, con decreto del Presidente della Repubblica nel quale è stabilito, fino ad un massimo di sei mesi, il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario il quale potrà essere nominato tra i funzionari dello Stato, da collocare fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

Art. 22.

*(Successione del Consorzio
all'Ente autonomo del porto di Napoli)*

L'Ente autonomo del porto di Napoli è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e le sue attività e le passività sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato,

fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 18, sulla base dei vigenti regolamenti organici e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità previste dai regolamenti organici vigenti.

La costituzione degli organi del Consorzio deve avvenire entro tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge; nelle more i poteri del presidente, dell'assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati dal presidente dell'Ente soppresso che assume le funzioni di commissario.

Art. 23.

(Regolamento di esecuzione)

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentita la regione Campania, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge e di organizzazione generale dell'amministrazione consortile.

Art. 24.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.